



DIRETTIVA PED E D.M. 329/2004

La Direttiva 97/23/EU, nota come **PED** (Pressure Equipment Directive), che disciplina la progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi, è sostituita dalla nuova **Direttiva Attrezzature a Pressione 2014/68/UE** allineata al nuovo scenario legislativo europeo.

SCHEMA NORMATIVO DEL SETTORE

FASE DI COSTRUZIONE O MODIFICA

A cui si riferiscono le Direttive 2014/68/UE (PED) e 2014/29/UE (SPV).

FASE DI MESSA IN SERVIZIO, UTILIZZO E RIPARAZIONE


A cui si riferisce il D.M. 329/2004 ed il D.Lgs 81/2008 e smi;

Le attrezzature in pressione, vengono classificate dalla Direttiva PED, in base alla loro **tipologia (recipiente, tubazione, generatore di vapore)** e alla **pericolosità del fluido** contenuto, in quattro categorie, dalla I alla IV, caratterizzate da gradi di rischio diversi e crescenti in base ai seguenti parametri:

- **Pressione Massima Ammissibile (PS)**
- **Temperatura Massima Ammissibile (TS)**
- **Volume (V)**
- **Diametro Nominale (DN - per le tubazioni)**

Il **D.M. 329/2004** prevede un **iter di denuncia e controllo** delle apparecchiature in pressione nella sua globalità, partendo dalla **verifica di messa in servizio**, proseguendo con la **dichiarazione o denuncia di messa in servizio** per arrivare alle **verifiche periodiche**. Infine vengono contemplate le **riparazioni e modifiche** delle attrezzature a seconda delle categorie.

È obbligatorio per l'utente che ha installato un'attrezzatura, una tubazione o un insieme a pressione rientrante nel campo di applicazione della normativa, dichiararne la **messa in servizio** prima del loro utilizzo (**art. 6 DM 329/04**). Tale dichiarazione deve essere comunicata all'INAIL territorialmente competente mediante l'apposito portale CIVA.



**RIVOLGITI AD ECO NEXT E
AL SUO TEAM DI PROFESSIONISTI
PER LA DIRETTIVA PED E IL D.M. 329/2004
ABBIAMO LA SOLUZIONE GIUSTA PER VOI!**